



COMUNE DI RONCHI VALSUGANA

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 50 del Consiglio comunale

OGGETTO: Nomina della Commissione Elettorale Comunale.

L'anno **DUEMILAVENTI** addì **quattro** del mese di **novembre**, alle ore 20.30, Solita sala delle Adunanze, formalmente convocato si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Presenti i signori:

1. Ganarin Federico Maria - Sindaco
2. Ganarin Luca - Vicesindaco
3. Burlon Anna Maria - Consigliere Comunale
4. Casagrande Barbara - Consigliere Comunale
5. Casagrande Nicola - Consigliere Comunale
6. Caumo Alessandro - Consigliere Comunale
7. Caumo Demis - Consigliere Comunale
8. Debortoli Francesca - Consigliere Comunale
9. Lenzi Diego - Consigliere Comunale
10. Lenzi Mirko - Consigliere Comunale
11. Noris Maria Chiara - Consigliere Comunale
12. Rozza Marika - Consigliere Comunale

Assenti	
giust.	ingiust.
X	
X	
X	

Assiste il Vicesegretario Comunale Signora Campaldini dott.ssa Alessia.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Ganarin Federico Maria, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Nomina della Commissione Elettorale Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Atteso che la normativa che regola la costituzione della Commissione elettorale comunale si ricava dal D.P.R. 20.03.1967, n. 223 e ss.mm. "Testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali" (articoli 12, 13, 14 e 15).

L'art. 12 del predetto Testo unico prevede che *"Il Consiglio comunale, nella prima seduta, successiva all'elezione del Sindaco e della Giunta municipale elegge, nel proprio seno, la Commissione elettorale comunale. La Commissione rimane in carica fino all'insediamento di quella eletta dal nuovo Consiglio"*.

Lo stesso articolo al comma 2 precisa che *"La Commissione è composta dal Sindaco e da tre componenti effettivi e tre supplenti nei comuni al cui consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri, da otto componenti effettivi e otto supplenti negli altri comuni"* (legge così modificata da ultimo con D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 27 gennaio 2006, n. 1);

Ai sensi dell'art. 4-bis del D.P.R. 20.03.1967, n. 233, *"In ciascun comune l'Ufficiale elettorale è la Commissione elettorale prevista dagli artt. 12,13,14 e 15 del presente testo unico"* – *"Nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la Commissione elettorale può delegare e revocare le funzioni di Ufficiale elettorale al segretario comunale o a un funzionario del comune. Ogni delegazione e revoca di funzioni di Ufficiale elettorale deve essere approvata dal prefetto"*.

Richiamata la Circolare del Ministero dell'Interno – Direzione Centrale dei Servizi Elettorali MIAITSE n. 1/2006 che ha ribadito che il Consiglio Comunale, all'atto della votazione per la designazione dei membri della Commissione, dovrà attenersi ai criteri indicati dall'art. 13 del D.P.R. n. 223/67, che prevede espressamente modalità di votazione tali da garantire, in ogni caso, la rappresentanza della Minoranza consiliare all'interno della Commissione stessa;

Richiamato l'art. 13 del D.P.R. 20.03.1967 n. 223 e ss.mm. "Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali", che recita:

"Per l'elezione dei componenti effettivi della Commissione elettorale comunale ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiore a tre nei comuni il cui consiglio è composto da un numero di membri pari o inferiore a 50, ovvero a quattro nei comuni il cui consiglio è composto da più di 50 membri. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

Nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.

L'elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. Il Sindaco non prende parte alla votazione.

Con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri supplenti."

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno – Direzione Centrale dei Servizi Elettorali – MIAITSE n. 6/2006,

Visto il D.P.Reg. 18-2-2020 n. 7 - Regolamento concernente "Determinazione della misura e disciplina dell'indennità di carica e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige nel quinquennio 2020-2025 (art. 67 e 68 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.)", pubblicato nel B.U. Trentino-Alto Adige 20 febbraio 2020, n. 8, Supplemento n. 3.;

Richiamato in particolare l'art. 18 di tale Regolamento, avente per oggetto *"Gettoni di presenza per la partecipazione alle commissioni consiliari e a quelle previste da legge o regolamento"*, il quale prevede espressamente al comma uno che gli Enti locali possano determinare la concessione di un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari e di quelle previste da leggi o regolamenti in una misura non superiore al 50 per cento di quella spettante ai componenti dei rispettivi consigli e alle medesime condizioni;

Ritenuto di non corrispondere alcun gettone di presenza ai componenti della presente Commissione;

Atteso che in ordine alla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere di regolarità tecnico-amministrativa e quello contabile di cui all'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto

Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, espresso favorevolmente dal Vicesegretario gest. associata e dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto lo Statuto comunale vigente ;

Richiamato l'art. 43, comma 6 del CEL il quale prevede che: *“Per l'elezione dei componenti delle commissioni di cui al comma 5 e ogni volta che il Comune deve nominare i componenti di commissioni o organismi dell'amministrazione comunale o nominare propri rappresentanti in enti, commissioni, organismi e nelle rappresentanze comunali chiamati a farne parte, ai sensi di legge, statuto o regolamento, anche membri della minoranza etnica e politica, i rappresentanti medesimi sono eletti con voto limitato”*;

Con votazione per scheda segreta, il cui risultato, accertato con l'assistenza degli scrutatori designati all'inizio della seduta, è il seguente:

MEMBRI EFFETTIVI:

- Lenzi Mirko voti n. 3;
- Burlon Anna Maria voti n. 3;
- Casagranda Barbara voti n. 3;

Schede bianche n./;
Schede nulle n. /;

MEMBRI SUPPLENTI:

- Lenzi Diego voti n. 3;
- Debortoli Francesca voti n. 3;
- Noris Maria Chiara voti n. 3;

Schede bianche n./;
Schede nulle n. /;

Sulla base di tali risultati

d e l i b e r a

1. di nominare quali MEMBRI EFFETTIVI della Commissione Elettorale Comunale i signori:
 - Lenzi Mirko
 - Burlon Anna Maria
 - Casagranda Barbara
2. di nominare quali MEMBRI SUPPLENTI della Commissione elettorale i signori:
 - Lenzi Diego
 - Debortoli Francesca
 - Noris Maria Chiara
2. di dare atto che il Sindaco è membro di diritto;
3. di non corrispondere alcun gettone di presenza ai componenti della presente Commissione;
4. di dare evidenza che ai sensi dell'art 4, comma 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi del 5° comma dell'art. 79 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 2 lett. b) della Legge 06.12.1971 n. 1034;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, in alternativa alla possibilità indicata al punto precedente, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Ganarin Federico Maria

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to Campaldini dott.ssa Alessia

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L)

Io sottoscritto Vicesegretario, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **05/11/2020** all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al giorno **15/11/2020**.

Ronchi Valsugana, li 05/11/2020

IL VICESEGRETARIO
F.to Campaldini dott.ssa Alessia

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Vicesegretario dichiara ai sensi dell'art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **15 novembre 2020** ad ogni effetto di legge.

IL VICESEGRETARIO
F.to Campaldini dott.ssa Alessia

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Ronchi Valsugana, li

IL VICESEGRETARIO
Campaldini dott.ssa Alessia